



Assicurazione RAMI ELEMENTARI - GLOBALE FOTOVOLTAICO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni GLOBALE FOTOVOLTAICO)

Impresa: HDI ASSICURAZIONI S.p.A

Prodotto: GLOBALE FOTOVOLTAICO

Documento aggiornato il 1° luglio 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito HDI) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 253,60 milioni di Euro (di cui 125,22 milioni di Euro vita e 128,38 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 157,60 milioni di Euro (di cui 79,22 milioni di Euro vita e 78,38 milioni di Euro danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2018 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,09 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 533,42 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 180,33 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,89 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 479,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 320,35 milioni di Euro ed un Ratio pari al 301,6%.
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Sezione I – DANNI DIRETTI

Oggetto dell'assicurazione

HDI indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario Assicurato (installato, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, (**salve le esclusioni ed i limiti di indennizzo riportate nei paragrafi "Che cosa non è assicurato?" e "Ci sono limiti di copertura?" seguenti**)

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La polizza prevede le seguenti Condizioni complementari sempre valide ed operanti

Macchinario in leasing

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione complementare HDI garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Spese di demolizione e sgombero

HDI indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, **sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00. Restano comunque sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.**

Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e da HDI. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Ricorso Terzi

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di del massimale indicato nell'allegato DD alla polizza**, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Buona Fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere ad HDI il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.**

Sezione II – DANNI INDIRECTI

Oggetto dell'assicurazione

HDI indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I "Danni Diretti", nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, **sempre che:**

- **tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I "Danni Diretti";**
- **l'impianto sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione di energia elettrica e che lo stesso sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente presidiato dal gestore della rete;**
- **sia operante il più esteso e completo dei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica proposti o proponibili all'atto dell'installazione da costruttore, venditore, fornitore o installatore.**

Sezione III – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione delle cose assicurate in polizza.

Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate, le somme assicurate e/o i massimali indicate nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La polizza prevede delle opzioni di riduzione del premio

Sconti applicati in caso di pagamento unico anticipato per l'intera durata contrattuale (modalità ammessa solo per polizze vincolate) :
 se la durata è pari o superiore a 5 anni sconto 10%
 se la durata è pari o superiore a 10 anni sconto 15%

Sconti relativi alla Sezione III RCT :
 Franchigia € 150,00 sconto 5%
 Franchigia € 200,00 sconto 10%
 Franchigia € 250,00 sconto 15%
 Franchigia € 300,00 sconto 20%
 Franchigia € 350,00 sconto 25%

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione	<p>Se la data di installazione dell'impianto è superiore di 180 giorni rispetto alla data di effetto del contratto è previsto un aumento del 50% del premio di tariffa.</p> <p>Sono inoltre presenti , per la sola Sezione I Danni Diretti, alcune Garanzie Aggiuntive , sotto riportate, operanti solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio.</p>
---------------------------	---

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

Garanzie Aggiuntive	<p>Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico HDI si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.</p> <p>Atti di terzi</p> <p>A) Furto HDI risponde dei danni derivanti da furto e rapina. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.</p> <p>B) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio HDI indennizza i danni materiali e diretti all'impianto assicurato verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio. <i>Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da detti atti assicurati in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.</i> <i>In questo caso HDI rimborserà il premio pagato e non goduto prorata da calcolare sul premio imponibile indicato sulla Scheda di polizza.</i></p>
----------------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Relativamente alla Sezione I – DANNI DIRETTI , sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>impianti in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;</i> • <i>cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;</i> • <i>linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;</i> • <i>impianti "stand alone".</i>
----------------	--

 Ci sono limiti di copertura?
<p>Per ciascuna sezione di polizza sono previsti limiti di copertura in termini di esclusioni, franchigie o scoperti , come segue</p>
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE I – DANNI DIRETTI
<p><i>Si precisa che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del DM 19/02/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti, estensioni.</i></p> <p><i>In caso di macchinari non certificati e/o in caso di mancato superamento di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.</i></p> <p>Esclusioni</p> <p>a) L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a1) di furto, anche tentato , salvo se sia stata attivata la la Garanzia Aggiuntiva "Atti di terzi" A) "Furto";</p> <p>a2) dovuti ad ammanco o smarrimento constatati a seguito di inventario o verifiche periodiche;</p> <p>a3) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarati o non, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi (se non quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Atti di terzi" lettera B) "Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, terrorismo o sabotaggio", qualora attivata;</p> <p>a4) conseguenti ad esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare, biologica e chimica;</p> <p>a5) conseguenti a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;</p> <p>a6) provocati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</p> <p>a7) da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;</p> <p>a8) conseguenti a ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;</p> <p>a9) indiretti (salvo quanto previsto nell'apposita Sezione II – Danni Indiretti, qualora attivata);</p> <p>a10) conseguenti a difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;</p> <p>a11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore e/o il fornitore nonché i danni per i quali deve contrattualmente rispondere la ditta che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica o di cui ne avrebbe risposto se il contratto manutenzione o l'assistenza tecnica fosse stato sottoscritto dall'Assicurato;</p> <p>a12) dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario (se non quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico", qualora attivata);</p> <p>a13) provocati da urto di veicoli stradali, di mezzi di sollevamento o trasporto appartenenti all'Assicurato, al Contraente o al loro servizio;</p> <p>a14) dovuti a montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario"; salvo, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, i costi di manodopera;</p> <p>a15) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;</p>

- a16) di deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a17) conseguenti ad aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- a18) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";
- a19) dovuti a difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- a20) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze (salvo quanto previsto dalla Condizione complementare sempre operante);
- a21) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a22) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici e/o magnetici, ma ciò non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
- a23) dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o malfunzionamento in genere; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a24) da muffe in genere, funghi, contaminazione, gelo, umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, roditori, animali e vegetali in genere;
- a25) da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- a26) da impiego di esplosivi in genere;
- a27) per i costi di demolizione e sgombero salvo quanto previsto dalla condizione complementare sempre operante

sono inoltre esclusi i danni dall'assicurazione subiti o provocati:

- a28) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

Esclusioni contenute nelle Condizioni Complementari sempre operanti :

Ricorso Terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- diretti ed Indiretti a Terzi a seguito di mancata erogazione, insufficiente e/o eccessiva erogazione dell'energia elettrica prodotta dai beni assicurati;

Non sono comunque considerati terzi:

- l'Assicurato, il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di HDI.

Esclusioni contenute nelle Garanzie Aggiuntive valide solo se richiamate

Guasti macchine

Sono esclusi i danni:

- a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
- b) dovuti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e/o manutenzione cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Agli effetti della presente garanzia, ferme restando le detrazioni e le limitazioni indicate nell'allegato DD alla polizza, in nessun caso HDI pagherà, per ciascun sinistro, più dell'importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.

Atti di terzi

A) Furto

È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- 1) **gli edifici sui quali sono installati gli impianti siano abitati o, comunque, non abbandonati;**
- 2) **il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;**
- 3) **tutti i pannelli, ovunque installati, siano dotati di chip o analogo sistema di controllo atto a riconoscere l'inverter;**
- 4) **i moduli o i pannelli siano fissati mediante bulloni/viti dotati di sistema antisvitamento e/o saldati ed il furto sia avvenuto rompendo i suddetti dispositivi o gli appositi sostegni a cui gli stessi moduli o pannelli sono fissati.**
- 5) **gli impianti posti a meno di quattro metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria, posti a terra, su pensiline o su fabbricati aperti da più lati, oltre quanto previsto ai precedenti punti 2), 3) e 4) siano ubicati in area protetta da apposita recinzione lungo l'intero perimetro e l'ingresso sia dotato di un sistema di chiusura di adeguata robustezza ed il furto sia avvenuto con effrazione dei suddetti dispositivi;**
- 6) **gli impianti posti a terra aventi potenza nominale uguale o superiore a 25 KWp siano dotati di sensori di movimento in numero proporzionale alle dimensioni dell'impianto e di sistema di illuminazione automatico e di allarme collegato direttamente con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di Vigilanza privato.**

Qualora, in caso di sinistro, risultasse che i suddetti mezzi di prevenzione fossero inefficienti anche in modo parziale, gli scoperti ed i minimi previsti per la garanzia si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo si intende ridotto al 25%.

Agli effetti della Garanzia Aggiuntiva Atti di terzi, sia per il Furto che per gli Eventi Socio-Politici, in nessun caso HDI pagherà per ciascun sinistro più dell'importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

Garanzia	Scoperto e/o Franchigia	Importo	Limite di risarcimento
<u>PER OGNI DANNO</u>	Scoperto	10% minimo € 150,00	somma assicurata
<u>RICORSO TERZI</u>	Scoperto	10% minimo € 150,00	€ 100.000,00
<u>EVENTI NATURALI</u> (Eventi atmosferici, Terremoto, Franamento, Smottamento, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti)			
Pannelli su tetto oppure situati in linea verticale a più di 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno	Scoperto	20% con il minimo di € 2.500,00	50% della somma assicurata con il massimo di € 100.000,00
Pannelli, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, posti a terra, su pensiline o su fabbricati aperti da più lati	Scoperto	25% con il minimo di € 3.500,00	50% della somma assicurata con il massimo di € 60.000,00
<u>ATTI DI TERZI</u> (Furto, Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, Atti di terrorismo o sabotaggio)			

Pannelli su tetto oppure situati in linea verticale a più di 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno	Scoperto	15% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro	50% della somma assicurata con il massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo
Pannelli, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, posti a terra, su pensiline o su fabbricati aperti da più lati	Scoperto	25% con il minimo di € 3.500,00 per sinistro	50% della somma assicurata con il massimo di € 60.000,00 per anno assicurativo
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO			
Sinistri in serie derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio			
1° sinistro	Scoperto	5% con il minimo di € 200,00	100% dell'indennizzo
2° sinistro	Scoperto	10% con il minimo di € 300,00	70% dell'indennizzo
3° sinistro	Scoperto	15% con il minimo di € 500,00	40% dell'indennizzo
4° sinistro	Scoperto	20% con il minimo di € 700,00	20% dell'indennizzo
Dal 5° sinistro	–		nessun indennizzo
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE II – DANNI INDIRETTI			
Esclusioni			
<i>L'assicurazione non comprende le perdite conseguenti a:</i>			
<i>a) prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I "Danni Diretti" della presente polizza causato da:</i>			
<i>a1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;</i>			
<i>a2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</i>			
<i>a3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;</i>			
<i>a4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;</i>			
<i>b) l'assicurazione non comprende inoltre le perdite conseguenti a:</i>			
<i>b1) penali, indennità o multe dovute a terzi;</i>			
<i>b2) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;</i>			
<i>c) l'assicurazione non comprende le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</i>			
<i>c1) disastri naturali o eventi di forza maggiore;</i>			
<i>c2) scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;</i>			
<i>c3) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.</i>			
<i>d) sono inoltre escluse dall'assicurazione le perdite dovute a:</i>			
<i>d1) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</i>			
<i>d2) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;</i>			
<i>d3) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;</i>			
<i>d4) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete.</i>			
LIMITI DI INDENNIZZO , FRANCHIGIE , SCOPERTO			
Franchigia	Limite di indennizzo	Limite di risarcimento	
3 giorni	180 giorni	50% della somma assicurata	
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE III – RCT			
Persone non considerate terzi			
Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:			

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nel caso l'Assicurato non sia persona fisica;*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla attività cui si riferisce l'assicurazione.*

Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

a) i danni:

a1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;

a2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;

b) i danni conseguenti a:

b1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

b2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;

b3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

b4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;

c) i danni da proprietà e/o uso di:

c1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;

c2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;

c3) aeromobili;

c4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

d) i danni:

d1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

d3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

d4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

d5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

e) i danni:

e1) a condutture, impianti sotterranei e subacquei;

e2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

e3) a cose da furto;

e4) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;

e5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

e6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

f) cagionati da:

f1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;

f2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

f3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

g) i danni derivanti:

g1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

g2) da detenzione o impiego di esplosivi;

g3) da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

g4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;

g5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;

h) connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

h1) dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;

h2) da campi elettromagnetici e/o mufte tossiche;

h3) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;

- h4) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;**
- h5) in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;**
- i) derivanti:**
- i1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- i2) da acqua piovana;**
- i3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;**
- l) causanti:**
- l1) "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;**
- l2) "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.**

Franchigia €100,00 per ogni sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile; darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile; nel caso di "Atti di Terzi" fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.</p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> postea elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; postea elettronica a: sinistri@hdia.it; <p>fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti in polizza prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista in polizza la trattazione dei sinistri ad opera di altre Compagnie di Assicurazione</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente oppure che non sia stato fatto un uso improprio delle cose assicurate.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Rimborso	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Sospensione	<p>Avvenuto il sinistro, l'assicurazione della Sezione I Danni Diretti resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento</p> <p>In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla polizza, l'assicurazione della Sezione II Danni Indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.</p> <p>Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività.</p> <p>Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Risoluzione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p><i>Il prodotto è rivolto a privati ed aziende, proprietari ed utilizzatori di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, installati, collaudati ed allacciati alla rete del Gestore dei Servizi Elettrici GSE SpA</i></p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2018), è pari al 17,91% del premio imponibile della polizza emessa.</p> <p>Regime fiscale Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 22,25%</p> <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +390642103583 e-mail: reclami@pec.hdia.it. HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO HDI DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA IL CONTRAENTE PUÒ RICHIEDERE AD HDI LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO E CONSULTARE TALE AREA.